

CIRCOLARE N. 2/2019

Besana Brianza, 17 gennaio 2019

LA FATTURA DEI SOGGETTI MINIMI E FORFETARI

La Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018, il cui tema sarà oggetto di circolari dell'ufficio dedicate di prossima emanazione) ha confermato il regime forfetario ex Legge 190/2014 apportando alcune modifiche sui requisiti di accesso e permanenza del regime agevolato stesso. Nessuna modifica invece per i soggetti rientranti nel regime fiscale di vantaggio (minimi).

Tralasciando in questa sede l'analisi delle novità introdotte dalla Finanziaria 2019, ci preme evidenziare con questa informativa le principali regole operative previste per i soggetti minimi e forfetari, con specifico riguardo alla fattura elettronica entrata in vigore dallo scorso 1° gennaio 2019.

EMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Con riferimento ai soggetti rientranti nel regime forfetario ex Legge 190/2014 o nel regime fiscale di vantaggio ex Legge 244/2007 vengono previste le seguenti disposizioni in materia di emissione e ricezione della fattura elettronica da parte dello stesso:

FATTURE EMESSE (CICLO ATTIVO)

I soggetti in esame **non hanno l'obbligo** (al momento) di **emettere la fattura elettronica**, pertanto possono continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo/analogico.

Non è precluso tuttavia per tali soggetti l'emissione del documento in formato elettronico. Costituiscono eccezione a tale facoltà i medici, dentisti, veterinari, psicologi, ecc. **per i quali vige espressamente il divieto di emissione della fattura elettronica**, qualora i dati contenuti in esse siano oggetto di trasmissione obbligatoria al STS.



*Per le fatture emesse **alla PA (Pubblica Amministrazione)** resta comunque l'obbligo di emissione della fattura elettronica anche per questi soggetti.*

FATTURE RICEVUTE (CICLO PASSIVO)

I soggetti forfetari e minimi non hanno nemmeno l'obbligo di **conservare elettronicamente le fatture ricevute dai loro fornitori** nel caso in cui gli stessi non comunichino al cedente/prestatore (cioè al loro fornitore) la PEC ovvero il Codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Pertanto **costituisce un comportamento concludente, volto alla scelta di ricevere in formato elettronico le fatture, il fatto di comunicare al proprio fornitore la PEC o il Codice destinatario.**

I contribuenti in esame, **se intendono continuare a conservare le fatture ricevute in modalità cartacea**, dovranno pertanto evitare di comunicare PEC o Codice univoco quale modalità di ricezione delle fatture passive e dovranno richiedere espressamente la fattura in formato cartaceo/analogico al proprio fornitore.

INDICAZIONI DA RIPORTARE SULLA FATTURA

NON APPLICAZIONE DELL'IVA

I soggetti rientranti nel **regime forfetario** sono tenuti a riportare in fattura la seguente dicitura:

“Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, così come modificato dalla Legge n. 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018”

Invece i soggetti rientranti nel **regime fiscale di vantaggio** (minimi) sono tenuti a riportare in fattura la seguente dicitura:

“Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011”

Questo al fine di informare il cliente che ci si avvale di uno dei regimi fiscali agevolati che non prevedono l’applicazione dell’IVA in fattura.

NON APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO

Per i soggetti in esame è inoltre previsto il **non assoggettamento alla ritenuta d’acconto** sui compensi percepiti qualora svolgano attività da cui derivino redditi di lavoro autonomo o provvigioni. A tal fine è **necessaria un’apposita comunicazione al cliente** che può essere direttamente inserita nella fattura emessa con la seguente dicitura:

- per i **forfetari**

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

- per i **minimi**

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820.



Una precisazione: quanto sopra vale per quanto riguarda il ciclo attivo, cioè **per le fatture emesse dai soggetti minimi e forfetari** nei confronti di altri soggetti sostituti d’imposta, in quanto, appunto, per legge i contribuenti in esame **non subiscono la ritenuta d’acconto sulle prestazioni effettuate** (ovviamente previa comunicazione al cliente come sopra evidenziato).

La regola cambia invece per il ciclo passivo, cioè per **le fatture ricevute per prestazioni effettuate da lavoratori autonomi/professionisti/agenti soggetti a ritenuta d’acconto** nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi agevolati, e in particolare:

- il **minimo** che riceve una fattura da un professionista/agente per prestazioni/provvigioni soggette a ritenuta d’acconto **opera e versa la ritenuta** come un sostituto d’imposta ordinario;
- il **forfetario** che riceve una fattura da un professionista/agente per prestazioni/provvigioni soggette a ritenuta d’acconto **non opera e quindi non è tenuto a versare** la ritenuta come un sostituto d’imposta ordinario. A tal fine è opportuno che il **soggetto forfetario** informi il fornitore (professionista/agente ordinario) di essere un soggetto che aderisce a detto regime agevolato. Il fornitore (professionista/agente

ordinario) emetterà la fattura indicando a sua volta che il suo compenso/provvigione non è soggetto a ritenuta d'acconto in quanto l'operazione è effettuata nei confronti di un soggetto in regime forfetario. Un esempio di dicitura da indicare sulla fattura del prestatore/agente in regime ordinario è la seguente:

Operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 69 della Legge numero 190/2014.

IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA

La **marca da bollo di € 2,00** (contrassegno telematico/bollo virtuale) va applicata sulla fattura **quando l'importo è superiore a € 77,47** (a questo proposito si rimanda alla circolare n. 1/2019).

Attenzione! In caso di utilizzo del contrassegno telematico (quella cartaceo, per intenderci, con l'adesivo da applicare sulla fattura) occorre prestare attenzione alla data della marca da bollo, che **non può essere posteriore** a quella di emissione della fattura.

L'Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

ELBE SRL



Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link
<https://www.elbesrl.it/>